



Ufficio Servizi Scolastici  
Tel. 0166 / 946825

## REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

(Trasporto di linea-navetta)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 121 del 20.08.2008

**Art. 1** - Il servizio di trasporto, anche quando effettuato su trasporto di linea, è un servizio integrativo dell'attività scolastica pertanto, durante il tragitto, valgono le norme di disciplina ed educazione previste per la stessa.

**Art. 2** - L'Amministrazione Comunale, di fronte a comportamenti degli alunni che interferiscono sulla regolarità e sulla tranquillità del servizio, può, sentita l'assistente, sospendere temporaneamente il servizio al responsabile e, di fronte a reiterate o gravi inosservanze delle norme che regolano la convivenza, revocargli lo stesso.

**Art. 3** - I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono trovarsi in orario alle fermate prestabilite (per maggiore precauzione si suggerisce ai genitori, o alle persone da essi designate, di recarsi alla fermata almeno qualche minuto prima). In caso di situazioni meteorologiche avverse (neve) occorre trovarsi alla fermata con 5 minuti di anticipo.

**Art. 4** - In caso di anticipo sull'orario l'autista della navetta o dell'autobus sosta alle fermate previste fino al raggiungimento dell'orario prestabilito.

**Art. 5** - Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive rispetto a quelle prestabilite.

**Art. 6** - **Salita sul mezzo di trasporto (andata) e discesa dallo stesso (ritorno):**

Si raccomanda la puntualità alle fermate di andata e ritorno.

**Scuola infanzia:** I genitori dei trasportati o le persone da essi designate sono tenuti ad assistere gli alunni sia all'atto della salita che a quello della discesa dalla navetta (ved. art. 14).

**Scuola Primaria:** i genitori dei trasportati possono scegliere (ved. art. 14) se assistere gli alunni sia all'atto della salita che a quello della discesa o se lasciare che gli stessi si rechino da soli a prendere la navetta e a casa.

**Scuola secondaria di I° grado:** gli studenti sono tenuti a gestirsi da soli sia all'atto della salita che a quello della discesa. L'Amministrazione Comunale non fornisce il servizio di assistenza sul mezzo di trasporto.

**Art. 7** - L'Amministrazione Comunale e la società appaltatrice del servizio di assistenza sul mezzo di trasporto, declinano ogni responsabilità riguardo ad eventuali danni subiti dagli utenti dal momento della loro discesa dal mezzo: è dunque compito dei genitori provvedere alla successiva assistenza.

*Art. 8 - In caso di eventi particolari (assemblee del personale docente) l'Amministrazione Comunale, ove possibile, assicura il trasporto con un orario flessibile rispetto al normale orario di percorso.*

*Art. 9 - Nelle giornate di sciopero del personale insegnante il servizio di trasporto scolastico su navetta è privo di assistenza all'andata; nel caso in cui le lezioni si svolgano normalmente il servizio di ritorno sarà regolare.*

*Art. 10 - In caso di forza maggiore (sciopero degli autisti, guasto improvviso al mezzo di trasporto, eventi naturali eccezionali quali neve, frane ecc.) l'Amministrazione Comunale non garantisce il trasporto, anche senza preavviso.*

*Art. 11 - Per quanto concerne il primo giorno di scuola, come è noto per consuetudine, l'assistenza sulla navetta è limitata alla sola corsa di rientro.*

*Art. 12 - Gli utenti che richiedono un utilizzo discontinuo del servizio (es: solo andata, solo ritorno, solo alcuni giorni) sono comunque tenuti al pagamento dell'intera quota.*

*Art. 13 - Il servizio di trasporto a favore degli utenti diversamente abili è gratuito.*

*Art. 14 - La quota per il secondo figlio è ridotta nella misura del 30%, per i successivi figli del 50%.*

**Art. 15 - Entrata a scuola ed uscita:**

**Scuole: infanzia e primaria:**

**Entrata dei bambini a scuola:** al momento della discesa dalla navetta gli alunni vengono messi in fila ed accompagnati, dalle assistenti preposte, direttamente all'interno della scuola.

**Uscita dei bambini da scuola:** i bambini che utilizzano il servizio di trasporto per il rientro a casa vengono radunati dalle assistenti all'uscita della scuola e sono accompagnati ordinatamente sulla navetta.

I genitori che occasionalmente decidono di prelevare direttamente il proprio figlio a scuola o che intendano autorizzarlo, sotto la propria responsabilità, a recarsi autonomamente presso terzi (ad esempio dai nonni o da amici) dovranno segnalarlo all'assistente preposta. Si precisa che le singole richieste dei bambini non vengono considerate.

L'assistente è tenuta a consegnare il minore (sempre che quest'ultimo non si rechi a casa da solo) esclusivamente al genitore o a chi delegato.

**Scuola secondaria di I° grado:**

**Entrata a scuola:** gli studenti al momento della discesa dal mezzo di trasporto sono tenuti a recarsi a scuola in orario. L'Amministrazione Comunale e l'autista non rispondono di eventuali ritardi e assenze.

**Uscita da scuola:** gli studenti sono tenuti a salire immediatamente sul mezzo di trasporto. L'Amministrazione Comunale e l'autista non rispondono dei ritardi e del fatto che lo studente perda, per sua negligenza, l'autobus.

**Art. 16 - Fermate di rientro del mezzo di trasporto:**

**Scuola infanzia:** i genitori sono invitati a compilare il modulo A) e a segnalare almeno due persone che possano in sua assenza ritirare il minore. Il predetto modulo va consegnato all'assistente della navetta.

**Scuola Primaria:** i genitori sono invitati a compilare il modulo A) o il modulo B) in base alle proprie esigenze. Il modulo scelto va consegnato all'assistente della navetta.

**Art. 17 - Possono utilizzare il servizio esclusivamente coloro che hanno saldato la quota di contribuzione suddivisa in rate trimestrali.**

**Art. 18** - Se durante l'anno scolastico l'utente non effettua il pagamento delle suddette rate l'Amministrazione Comunale provvede a comunicargli un sollecito di pagamento. Se il debitore resta inerte per 30 giorni dal sollecito l'Ufficio competente lo pone in mora tramite raccomandata; trascorsi 30 gg dalla notifica della stessa, il servizio verrà sospeso, potendo riprendere solo ad adempimento avvenuto.

**Art. 19** - Agli utenti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo e comunque fino all'adempimento del pagamento. Il comune esperisce le procedure di riscossione coattiva previste dalla legge vigente.

**Art. 20** - Eventuali disdette dal servizio devono essere comunicate almeno 15 giorni prima e per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune compilando il modulo allegato.

**Art. 21** - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di controllo del trasporto in qualsiasi momento del servizio.

**Art. 22** - Il presente regolamento è disponibile presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune e sul sito internet [www.comune.valtournenche.ao.it](http://www.comune.valtournenche.ao.it);

**Art. 23** - Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.